



Le novità introdotte dai D.Lgs. n. 62/24 e n. 29/24

*Avv. Alessia Maria Gatto
Componente del Centro studi Giuridici e sociali di Anffas Nazionale*

Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante *«Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»*

Tale decreto è stato adottato in virtù della delega conferita al Governo con la l.n. 227/2021 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.

Finalità del decreto

Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, **l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni**, anche attraverso **il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.


Contenuto del decreto

Il decreto:

- Definisce la condizione di disabilità;
- Disciplina la «valutazione di base»;
- Definisce e disciplina l'istituto dell'accomodamento ragionevole;
- Disciplina la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.



Capo I – Definizioni e modifiche terminologiche



Definizione di «persona con disabilità»

Il decreto 62/2024 modifica l'articolo 3 della legge n. 104/1992 recependo la definizione di persona con disabilità contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, precisando che l'identificazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento della relativa condizione avviene attraverso la «valutazione di base»:

“è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.

Persona con disabilità e necessità di sostegno

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore modulate in relazione alla **necessità di sostegno individuata con la valutazione di base** correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) tenendo conto la capacità complessiva individuale residua e l'efficacia delle terapie.

La necessità di sostegno rilevata dalla valutazione di base può essere:

- 1) necessità di sostegno di livello **lieve** o **medio**;
- 2) necessità di sostegno intensivo di livello **elevato** o **molto elevato** che ricorre ove la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Modifiche terminologiche in materia di disabilità

Il Decreto prevede che alcune parole siano sostituite, ovunque ricorrano, da una terminologia più appropriata alle definizioni precedenti e quindi:

- a) la parola: «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità»;
- b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sono sostituite da «persona con disabilità»;
- c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità» sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
- d) le parole: «disabile grave» sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Tali modifiche avranno effetto dal 30 giugno 2024.

Capo II - La valutazione di base e l'accomodamento ragionevole

La valutazione di base

Il Decreto chiarisce che la valutazione di base è un procedimento attivabile su richiesta dell'interessato, affidato ad Inps, da concludersi entro 90 gg dalla ricezione del certificato medico (salvo che per i minori e per le persone con patologie oncologiche per i quali il termine è rispettivamente 30 e 15 gg):

- volto ad accertare se la persona è o non è in condizione di disabilità e se necessita di sostegno lieve o medio, o al sostegno intensivo elevato o molto elevato, indicando i casi eccezionali di revisione.
- che prevede lo svolgimento, in un'unica visita collegiale, di una valutazione che comprende:
 - l'accertamento dell'invalidità, cecità e sordità civile;
 - l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (d.lgs. 66/2017);
 - l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa (l.n. 68/99);
 - l'individuazione dei presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;
 - l'individuazione degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima
 - l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità

Indicazione dei criteri e le modalità di accertamento e di valutazione di base

Con un successivo decreto interministeriale, da adottare entro il 30 novembre 2024, saranno indicati i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF tenendo conto delle differenze di sesso e di età, fra cui:

- i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
- i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
- l'elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo (fermi restanti i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente);
- i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato di cui all'articolo 6, comma 7, di regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti;
- un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l'intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità;

Obblighi di informazione alla persona con disabilità

1) L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità che:

- **sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione;**
- della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione a cui fa seguito in automatico l'avvio del relativo procedimento.

2) I punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato.

L'accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la l.n. 18/09, precisa che il **rifiuto di un «accomodamento ragionevole»** ossia di adottare le *«modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»* costituisce una **discriminazione basata sulla disabilità**.

Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazione, l'Italia si è quindi impegnata, in virtù dell'art. 5 della Convenzione, ad adottare **tutti i provvedimenti appropriati per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli**.

Le raccomandazioni all'Italia sull'accomodamento ragionevole

Il Comitato Onu, nelle osservazioni conclusive al primo rapporto dell'Italia rispetto all'attuazione della Convenzione, avendo riscontrato delle lacune in materia di accomodamento ragionevole ha raccomandato allo Stato di:

- adottare immediatamente una definizione di "accomodamento ragionevole" in linea con la Convenzione;
- porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato;
- garantire l'attuazione di uno strumento di monitoraggio indipendente;

L'accomodamento ragionevole nel d.lgs 62/2024

Con l'art. 17 del decreto e la conseguente introduzione del nuovo art. 5-bis alla l.n. 104/92 viene, quindi, interamente disciplinato l'accomodamento ragionevole, sia con riferimento alle pubbliche amministrazioni che ai privati, con riferimento:

- Al riconoscimento di tale tutela nei confronti delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della condizione di disabilità;
- All'ambito di applicazione;
- Alle modalità di attivazione dello strumento;
- Alla modalità di valutazione della misura proposta;
- Agli strumenti di tutela;
- Ai relativi compiti attribuiti all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Accomodamento ragionevole e ambito di applicazione

Il Decreto stabilisce che l'accomodamento ragionevole, che «individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati che non impongano un onere eccessivo al soggetto obbligato» è attivabile:

- Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- Solo in via sussidiaria in quanto non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Istanza di accomodamento ragionevole e valutazione dell'eventuale proposta dell'istante

La persona con disabilità o chi la rappresenta ha facoltà di richiedere, con apposita **istanza scritta**, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche **formulando una proposta, partecipando, in ogni caso** al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole che può prevedere appositi incontri con la persona interessata atti a rilevare i suoi bisogni. Nella valutazione dell'istanza di accomodamento ragionevole deve essere **previamente verificata la possibilità di accoglimento della proposta eventualmente presentata dal richiedente.**

La valutazione viene condotta considerando che l'accomodamento ragionevole deve risultare **necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, e compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.**

Istanza di accomodamento ragionevole e valutazione dell'eventuale proposta dell'istante

Da ciò consegue che **lo sforzo per assicurare il pieno esercizio debba essere tanto più elevato quanto più rilevante è il bene della vita da garantire, come nel caso di diritti incompressibili.**

Anche la valutazione sulla “non onerosità” dell'accomodamento ragionevole, è **da compiere in relazione a una serie di indici**, quali (secondo il Commento generale n. 6 del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2018), la dimensione del soggetto che deve concretamente attuare la misura dell'accomodamento ragionevole, gli effetti nella sfera di terzi, le risorse rinvenienti da sussidi pubblici, i costi finanziari, etc. I fattori presi a riferimento per realizzare la valutazione di cui sopra non vanno mai considerati singolarmente, ma nella loro correlazione, perchè diversamente si potrebbe correre il rischio di valorizzare un fattore (semmai negativo) a discapito di tanti altri che invece portano ad un accomodamento ragionevole più ampio.

(cfr. relazione tecnica al d.lgs. 62/24)

Il provvedimento finale sull'accomodamento ragionevole della PA e i rimedi previsti

Se la pubblica amministrazione ritiene che non si possa accordare l'accomodamento ragionevole proposto, conclude il procedimento con diniego motivato, indicando, in tal caso, quale sia l'accomodamento ragionevole che si intende adottare, nel rispetto dei principi di **necessità, adeguatezza, pertinenza e appropriatezza**.

L'istante, nel caso di rifiuto o diniego motivato di accogliere la proposta di accomodamento può:

- opporsi ricorrendo agli strumenti di tutela predisposti dalla l.n. 67/06;
- chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, anche con l'intervento delle associazioni legittimate ad agire ai (art. 4 l.n. 67/06), di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione e anche di formulare una proposta di accomodamento ragionevole.

Il provvedimento finale sull'accomodamento ragionevole e i rimedi previsti


Nel caso in cui l'accomodamento sia richiesto al concessionario di un pubblico servizio l'istante può:

- opporsi ricorrendo agli strumenti di tutela predisposti dalla l.n. 67/06;
- chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, anche con l'intervento delle associazioni legittimate ad agire ai (art. 4 l.n. 67/06), di verificare se il rifiuto è ingiustificato e vi è una discriminazione chiedendo, anche attraverso l'autorità di settore o vigilanza, accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità.

Nel caso in cui sia stato richiesto al privato, fermo restando il ricorso agli strumenti di tutela, sempre con l'intervento delle associazioni legittimate ad agire ai (art. 4 l.n. 67/06), si potrà chiedere all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare se il rifiuto è ingiustificato e vi è quindi una discriminazione.



Capo III - La valutazione multidimensionale e il progetto individualizzato, personalizzato e partecipato



Definizione della «valutazione multidimensionale» e del progetto individualizzato

Il decreto definisce la «valutazione multidimensionale» come un «procedimento» attraverso il quale «con la persona con disabilità» :

- è delineato il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e facilitatori in essi presenti;
- sono definiti, anche in base ai suoi desideri, aspettative e preferenze, **gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita** ossia il progetto «della persona con disabilità» che, partendo dai suoi desideri aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, gli interventi, i servizi, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

I componenti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale

Persona con disabilità con eventuale facilitatore se da essa nominato

Assistente sociale o altra figura professionale afferente ai servizi sociali territoriali



Professionista/i sanitari individuato/i dall'Azienda Sanitaria o dal distretto e Medico di medicina generale/pediatra

Eventuale rappresentante dell'istituzione scolastica e dei servizi per l'inserimento lavorativo

Componenti eventuali anche su richiesta della persona con disabilità:

- ✓ il coniuge, un parente, un affine, la persona unita civilmente o il caregiver;
- ✓ un medico specialista;
- ✓ un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita anche del terzo settore;
- ✓ i referenti dei servizi pubblici e privati dei servizi presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informali.

I compiti dell'unità di valutazione multidimensionale in relazione all'istanza di progetto individuale

Dopo l'istanza (proponibile in qualsiasi momento) all'ambito in cui ricade il comune di residenza/altro ente individuato con legge regionale oppure al comune o al PUA, l'UVM:

svolge la valutazione multidimensionale

Predisporre il progetto individuale atto a soddisfare la persona con disabilità realizzando gli obiettivi per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Attua, monitora e aggiorna il progetto

Il rafforzamento della partecipazione della persona con disabilità attraverso i supporti alla presa di decisione

Il progetto individuale è definito per legge **della persona con disabilità** che ne è, quindi, titolare e deve, per questo, **partecipare attivamente** alla valutazione multidimensionale, concorrere all'elaborazione del progetto nonché alle fasi successive anche connesse alla sua attuazione, monitoraggio e aggiornamento.



Per tale motivo lo schema di decreto prevede la possibilità di scegliere una persona che già in sede di unità di valutazione multidimensionale o comunque di assicurare l'adozione di strategie atte a:

- facilitare l'acquisizione della piena comprensione delle fasi del procedimento misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita attraverso l'adozione di tutte le strategie utili;
- facilitare l'espressione dei suoi desideri, aspettative e scelte.

Tale attività deve essere garantita:

- anche nel caso di persone con con necessità di sostegno ad ad altissima intensità attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze e senza mai sostituirsi ad essa;
- Anche nel caso in cui sia attiva una misura di protezione giuridica (es. amministrazione di sostegno)

(cfr [progetto](#) Capacity - la Legge è eguale per tutti!)

Il rafforzamento della partecipazione della persona con disabilità attraverso la presentazione di una proposta di progetto

La persona con disabilità può presentare all'amministrazione una propria proposta di progetto di vita:

- in sede di presentazione dell'istanza;
- successivamente all'avvio del procedimento



In tal caso l'unità di valutazione multidimensionale è tenuta a verificarne l'adeguatezza e l'appropriatezza e, conseguentemente, di valutarne o meno il totale o parziale recepimento.

La specifica definizione delle le fasi della valutazione multidimensionale

Il decreto prevede che la valutazione si svolga collegialmente in ognuna delle 4 fasi sotto riportate, ferma restando la possibilità di delegare ad uno dei componenti specifici compiti.



NB: i domini della qualità di vita sono definiti dallo schema di decreto come gli ambiti o le dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilità valutabili con appropriati indicatori.

Contenuti del progetto individuale, personalizzato e partecipato con annesso budget di progetto: rafforzamento della coerenza con la valutazione multidimensionale (Segue...)


In base alla valutazione multidimensionale, l'UVM predispose il progetto individuale in formato accessibile alla persona beneficiaria con annesso budget di progetto.

Il progetto individua:

- gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
- gli interventi individuati nelle seguenti aree:
 - apprendimento, socialità ed affettività;
 - formazione, lavoro;
 - casa e habitat sociale;
 - salute
- i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita, nonché i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire la piena inclusione e il godimento, sulla base di uguaglianza con gli altri, dei diritti civili e sociali e delle libertà fondamentali. **Le misure, le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di vita possono avere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile (cfr. art. 33)**



Contenuti del progetto individuale, personalizzato e partecipato con annesso budget di progetto: rafforzamento della coerenza con la valutazione multidimensionale.

- i piani specifici relativi alle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, nonché il riallineamento dei piani esistenti anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
 - I fornitori dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
 - Il referente per la sua attuazione, c.d. case manager
 - la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
 - il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, e private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto.
- 

Budget di progetto

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che ne è parte integrante ed è:

- costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, i conferimenti volontaria di risorse, anche informali, messe a disposizione della persona con disabilità che lo può autogestire dietro rendicontazione;
- predisposto secondo i principi della co- programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
- dinamico e flessibile;
- adeguabile in funzione dei successivi aggiornamenti del progetto;
- è utilizzato senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi;

Il referente per l'attuazione del progetto

Nel progetto individuale è individuato il «referente» avente il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione, richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita e garantire il coinvolgimento della persona con disabilità e con i suoi referenti familiari anche nelle fasi successive alla stesura.



Il referente è la figura che le parti scelgono, all'interno del progetto per coordinare l'esecuzione dello stesso. Quindi tutti coloro che sottoscrivono e condividono il progetto si impegnano a riconoscere tale figura ed a dar seguito alle indicazioni della stessa nell'esecuzione del contratto/progetto.

L'investitura formale dei poteri del case manager si ha con l'individuazione dello stesso nel progetto individuale sottoscritto dalle varie parti.

Una volta avvenuta tale investitura ed essendoci stata l'accettazione dell'incarico da parte del referente che accetta lo stesso con sottoscrizione del medesimo progetto, ha il potere di dirigere l'esecuzione del progetto stesso.

La libertà di scelta e la continuità del progetto al variare del contesto territoriale: portabilità e non regressione

Il progetto deve favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, ed è attuato con continuità anche in caso di spostamento su altro territorio, temporanea o definitiva, da parte della persona con disabilità.



In tal modo è riconosciuto alla persona con disabilità la possibilità di continuare a fruire dei supporti e sostegni riconosciuti nel suo progetto individuale ove si sposti da un luogo all'altro (es. in caso di cambio di residenza) garantendo la coerenza nel supporto e nei servizi ricevuti anche in nuovi contesti e rafforzando il diritto di scegliere liberamente dove vivere favorendo il controllo sulla propria vita. Il progetto non si interrompe al compimento dell'età anziana.

Il coinvolgimento degli enti del terzo settore

Nell'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è garantito il coinvolgimento gli enti del Terzo settore.



Lo scopo di tale coinvolgimento è duplice, in quanto gli enti di terzo settore possono:

- da un lato, arricchire il percorso di valutazione ed elaborazione del progetto essendo detentrici di esperienze e competenze, visto che su richiesta della persona con disabilità o chi la rappresenta possono prendere parte all'UVM;
- dall'altro, offrire le proprie risorse per l'attuazione del progetto stesso, contribuendo alla realizzazione di un progetto soddisfacente per la persona coinvolta.

I compiti delle regioni per l'armonizzazione delle attività delle UVM

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, dovranno programmare e stabilire, in coprogrammazione con gli enti del Terzo settore, le modalità di riordino e unificazione all'interno delle unità di valutazione multidimensionale delle diverse attività e compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali, ai fini:

- dell'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza;
- dell'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 2016, n. 280;
- dell'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
- della redazione dei progetti individuali dell'articolo 14, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- dell'individuazione dei servizi, interventi e prestazioni previsti dalla l.n. 112/2016 per il «durante e dopo di noi»



Fase transitoria e di sperimentazione

E' prevista una fase di sperimentazione per tutto il 2025 sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale e redazione del progetto individualizzato, personalizzato e partecipato.

Con l'art. 9 del D.L. 71/24 sono state individuate i territori provinciali ove avviare la sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Nelle more, è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025 e fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025, in materia di invalidità, cecità e sordità civile, e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni.

Nelle more che il tutto ciò entri pienamente a regime, rimarrà, comunque, pienamente esigibile il progetto individuale come previsto dall'art. 14 della l.n. 328/2000 nella accezione sino ad oggi già delineata.



Il d.lgs. 29/24
«Disposizioni in materia di politiche
in favore delle persone anziane»

Il d.lgs. 29/24 e la continuità del percorso già intrapreso per le persone con disabilità divenute anziane

Nell'esercizio di una specifica delega contenuta nella legge n. 33/23, è stato recentemente Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, il **decreto legislativo 29/2024** in materia di **politiche in favore delle persone anziane**.

Di tale decreto è particolarmente di interesse l'art. 33 - Interventi per le persone con disabilità divenute anziane. Principio di continuità - che prevede espressamente **il diritto alla continuità per la persona con disabilità pregressa divenuta anziana del proprio percorso di vita nonché all'accesso agli specifici servizi e prestazioni per le persone con disabilità (anche dopo il sessantacinquesimo anno d'età) in base al progetto personalizzato, individualizzato e partecipato.**

Il d.lgs. 29/24 e la continuità del percorso già intrapreso per le persone con disabilità divenute anziane

L'art. 33, infatti, prevede che:

«**Le persone con disabilità già accertata, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni già in corso di fruizione e hanno diritto alla continuità assistenziale nella medesima misura, salva la cessazione delle prestazioni di invalidità civile che, secondo la legislazione vigente, si convertono, al ricorrere dei requisiti, in assegno sociale. Le medesime persone hanno diritto ad accedere, anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, ai servizi e alle attività specifiche per la condizione di disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.**

Il d.lgs. 29/24 e la continuità del percorso già intrapreso per le persone con disabilità divenute anziane

Inoltre, tale articolo prevede anche che le persone con disabilità già accertata divenute anziane) possono, su richiesta, senza necessità di chiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, accedere anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.



In tale caso viene direttamente redatto il PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, se già esistente, e si predispose il budget di cura e di assistenza, in coerenza con il budget del progetto di vita, ove già predisposto.

Grazie per l'attenzione